

Decadenza e prescrizione: Equitalia puo' rendere nulla la pretesa

www.corrierepl.it/2016/06/08/decadenza-e-prescrizione-equitalia-puo-rendere-nulla-la-pretesa/

08 giugno 2016

Periodico di informazione indipendente



www.corrierepl.it – redazione@corrierepl.it



#NOI e il FISCO

di Giuseppe Trizzino

Se Equitalia non **notifica cartella** entro la scadenza dei termini, decade dal diritto alla riscossione e la pretesa di pagamento è nulla. In pratica, si avrà la definitiva impossibilità per Equitalia di richiedere il pagamento del tributo iscritto a ruolo.

Ecco i termini di decadenza e prescrizione cui fare attenzione:

Irpef, Ires, IVA, Irap

Come anticipato, i termini di decadenza variano a seconda del tipo di imposta iscritta a ruolo. Iniziamo dalle imposte dirette, IVA e IRAP:

– in caso di **controllo automatico** della dichiarazione dei redditi, dell'IVA e dell'IRAP : 31 dicembre del 3° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Il termine decorre, se successivo, dall'anno di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno di presentazione;

– in caso di **controllo e liquidazione** della tassazione separata (dei redditi) sulle indennità di fine rapporto e altre : 31 dicembre del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta

– in caso di **controllo formale** della dichiarazione dei redditi: 31 dicembre del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;

– in caso di atto di recupero a seguito di utilizzo in **compensazione di crediti inesistenti** : 31 dicembre del 2° anno successivo a quello in cui l'atto è divenuto definitivo.

Altre imposte indirette

Equitalia deve notificare la cartella di pagamento entro termini che, secondo la giurisprudenza, sono differenti se la definitività dell'atto deriva dalla mancata impugnazione o dal rigetto (integrale o parziale) del contenzioso:

– **per mancata impugnazione**: la notifica deve essere effettuata entro il termine il 31 dicembre del 2° anno successivo a quello in cui l'atto è divenuto definitivo .

– **a seguito di sentenza**: in questo caso, secondo una parte della giurisprudenza, la notifica deve essere effettuata entro il termine di decadenza del 31 dicembre del 2° anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo con il passaggio in giudicato della sentenza .

Tuttavia, in senso contrario, altra giurisprudenza ritiene invece applicabile il termine di prescrizione di 10 anni decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza .

Nuovi termini di decadenza

Si tratta di ipotesi previste per alcuni casi particolari che vanno a integrare quelli, invece, previsti dalla disciplina generale.

In caso di contribuente che abbia ottenuto da Equitalia la **dilazione**(cosiddetta **rateazione**) del debito, qualora questi sia successivamente **decaduto**dal beneficio (per il mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive) per somme dovute a seguito di controllo e accertamento, Equitalia deve notificare la cartella entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla scadenza dell'ultima rata del piano .

In caso di **procedure per la risoluzione della crisi d'impresa** , Equitalia deve notificare la cartella entro il 31 dicembre del terzo anno successivo:

– alla pubblicazione del decreto di revoca o mancata approvazione del concordato preventivo, ovvero alla pubblicazione della sentenza che dichiara la risoluzione o l'annullamento del concordato, per i crediti anteriori alla data di pubblicazione del ricorso per l'ammissione al concordato;

– alla pubblicazione della sentenza che dichiara l'annullamento, per i crediti rientranti negli **accordi di ristrutturazione dei debiti** non ancora iscritti a ruolo alla data di presentazione della proposta di transazione fiscale;

– alla pubblicazione del decreto che dichiara la **risoluzione o l'annullamento dell'accordo**o della proposta di **piano del consumatore**, per quanto riguarda i crediti non ancora iscritti a ruolo anteriori alla data di pubblicazione dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento o della proposta.

TERMINI DI PRESCRIZIONE

Conoscere la prescrizione della **cartella di Equitalia** equivale, un po', a rispondere alla domanda: "*Dopo quanto tempo scade la cartella di pagamento dalla sua notifica?*". Ebbene, anche in questo caso la risposta non è la stessa, ma tutto dipende dal tributo iscritto a ruolo.

Imposte locali

Per le imposte locali come quella sui rifiuti (oggi la Tari), l'Imu, l'Ici, la Tosap, la prescrizione è di cinque anni.

Contributi Inps

Anche per i contributi dovuti all'Istituto di previdenza la prescrizione è di cinque anni.

Multe

Parimenti, per le cartelle notificate a seguito di contravvenzioni stradali la prescrizione è di cinque anni.

Bollo auto

La prescrizione, in questo caso, è breve e corrisponde a tre anni.

Imposte sui redditi, Irap e IVA

Per Irpef, Ires, Irap e IVA la prescrizione è di 10 anni.

È decennale anche la prescrizione tutte le volte in cui la cartella esattoriale sia stata emessa a seguito di un giudizio in tribunale con condanna del contribuente.